



COMUNE DI CARAVATE

Provincia di Varese

REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI IN ECONOMIA

**APPROVATO CON VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 11 DEL 28/02/2005

Art. 1 **ambito di applicazione**

stato in attuazione dell'art. 24 comma 6 Legge n. 109/94 e disciplina l' esecuzione dei lavori in tutte le tipologie dei lavori specificati nei successivi

articoli.

2. Le regole di affidamento e di esecuzione si rifanno ai principi stabiliti dalla legge Quadro sui lavori pubblici ed alle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione della stessa Legge.

Art. 2 **Limiti di importo e divieto di frazionamento**

1. Il presente regolamento è applicabile per i lavori di importo pari o inferiori a 200.000 EURO.
2. Nessun lavoro di importo superiore potrà essere frazionato artificialmente al fine di ricondurne l' esecuzione alle regole del presente Regolamento.
3. Gli importi indicati nel presente Regolamento di intendono al netto dell' I.V.A.

Art. 3 **Tipologia dei lavori eseguibili in economia**

3. Fermo restando il limite di importo indicato al precedente art. 2, possono essere eseguiti in economia i lavori di seguito elencati:
 - a. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge n. 109/94;
 - b. manutenzione di opere od impianti di importo non superiore a 50.000 EURO;
 - c. interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d. lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e. lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f. completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

Per quanto riguarda le tipologie di lavori di manutenzione di opere od impianti di cui alla lettera b del presente articolo, di importo non superiore a 50.000 EURO, sono così come di seguito individuati:

- a. Manti di usura del piano viabile;
- b. Sovrastrutture stradali;
- c. Opere di presidio e di difesa;
- d. Fossi, canali, alvei e relativi manufatti;
- e. Opere in verde;
- f. Opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale;
- g. Fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze degli stessi;
- h. Riparazioni dell'acquedotto, della fognatura e della pubblica illuminazione;
- i. Lavori relativi a demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei materiali rovinati;
- j. Ogni intervento di protezione civile, laddove il Sindaco ne abbia comunicato al Prefetto la necessità;
- k. Lavori relativi allo sgombero della neve e dei materiali franati, consolidamento e bonifica delle pendici, il disaggio di massi pericolanti;

urgenti non compresi nei contratti d'appalto e da mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave già prese; adattamento di locali di proprietà comunale con i e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge carico del locatario;

- n. Lavori di riparazione e adattamento di locali di proprietà comunale con i relativi impianti, infissi e manufatti;
- o. Acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori.

Art. 4

Responsabile del procedimento.

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto del presente regolamento è l'ufficio che risulta essere assegnatario della gestione del capitolo in sede di PEG.
2. Il responsabile dell'unità organizzativa può assegnare con atto scritto ad altro dipendente addetto all'unità stessa la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, con esclusione dell'adozione del provvedimento finale.

Art. 5

Modalità di esecuzione dei lavori in economia

I lavori di cui al presente regolamento sono effettuati:

- a. **Amministrazione diretta**: quando l'ente deve provvedere all'esecuzione dei lavori con proprio personale o con personale direttamente assunto e a mezzo di servizi e beni direttamente acquistati per una spesa complessiva non superiore a **50.000 Euro**;
- b. **Cottimi fiduciari**: quando si realizza una contrattazione ad opera del responsabile del procedimento con ditte di fiducia che assumono il lavoro mediante contratto con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi all'esecuzione dietro un corrispettivo stabilito;
- c. **Sistema misto**: quando i lavori sono effettuati parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 6

Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a **50.000 Euro** ad esclusione dell'I.V.A.

Art. 7

Lavori per cottimo fiduciario

- dei lavori per cottimo fiduciario, il Responsabile del procedimento – con procedura negoziata – nei confronti delle tipologie dei lavori individuati al precedente bando di **200.000 Euro**.
- Questo sistema, di importo pari **inferiore a 20.000 Euro**, si può procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta.
3. In tutti i casi in cui l'importo dei lavori in economia da eseguirsi per cottimo dia compreso nella fascia **tra i 20.000 e i 200.000 Euro**, il Responsabile del procedimento individua, mediante indagini di mercato, le imprese da invitare alla gara informale, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di classificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
 4. Le imprese individuate ai sensi del comma 1, in numero minimo di 5, sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento ai sensi di legge,

Art. 8 **Contratti misti**

Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50%.

Articolo 6 **Programmazione dei lavori.**

1. La programmazione dei lavori oggetto del presente regolamento viene disposta a corredo del programma annuale dei lavori sulla base di apposita relazione predisposta dall'ufficio tecnico comunale entro il mese di novembre di ogni anno nella quale vengono indicati:
 - a. quali lavori devono essere eseguiti in economia nel successivo anno;
 - b. l'ammontare presuntivo della spesa di ciascun lavoro;
 - c. l'ammontare complessivo della spesa relativa a tutti i lavori da eseguire in economia non preventivabili;
 - d. i criteri generali e le linee di indirizzo per l'affidamento dei lavori in economia da aggiudicarsi alternativamente in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario o mediante sistema misto.

Articolo 7 **Scelta del contraente.**

1. In conformità a quanto stabilito dalla Giunta Comunale in sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione, il responsabile del procedimento:
 - a. redige o fa redigere dal personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento una perizia tecnico-estimativa per il singolo lavoro;
 - b. individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei soggetti, desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
2. Ai fini di cui alla lettera b del precedente comma 1 è istituito l'albo degli esecutori dei lavori da effettuarsi in economia cui andranno iscritte le ditte che, attraverso la pubblicazione di apposito bando, dimostrino di essere in possesso

- verbale previsti dall'art. 17 DPR n. 34/2000 che di
28 stesso DPR per lavori di importo inferiore a
stesso DPR per appalti di importo superiore a
controvalore in EURO di 5.000.000 di DSP.
del comma 1, in numero minimo di 5, sono
a presentare, anche in qualità di mandataria di
raggruppamento ai sensi di legge, le offerte oggetto della negoziazione con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.
4. Il responsabile del procedimento negozia il contratto con l'impresa che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, sia con riferimento al prezzo che
all'eventuale soluzione tecnica proposta, che al termine di completamento degli
stessi.
 5. In casi di urgenza il responsabile del procedimento redige o fa redigere dal
personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento un verbale
riportante i motivi di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori
necessari per rimuoverlo, trasmettendolo alla Giunta Comunale per la copertura
della spesa e l'autorizzazione dei lavori che saranno affidati secondo la
procedura prevista dal successivo art. 8.

Articolo 8 Procedura.

1. Ai fini della individuazione dell'impresa assuntrice dei lavori il responsabile del
procedimento nel giorno prestabilito procede all'esame delle offerte pervenute.
2. Gli elementi di valutazione delle offerte saranno i seguenti e verranno applicati
congiuntamente nel seguente ordine decrescente di importanza:
 - a. prezzo per la rilevanza primaria che assume l'aspetto economico;
 - b. valore tecnico della soluzione proposta per la funzionalità del lavoro nel
quadro delle indicazioni di massima fornite con la lettera d'invito;
 - c. termine di esecuzione dei lavori affinché tale ultimo elemento non
assuma rilevanza preminente rispetto ai precedenti.
3. Il responsabili del procedimento, in base ai risultati della gara, procede, ove
possibile, ad aggiudicare i lavori. A pari qualità è scelta la ditta che offre il
prezzo più basso. Tutte le operazioni devono risultare da apposito verbale, che
deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e da almeno due
testimoni.
4. E' consentito, ai sensi dell'art. 144 del DPR n. 554/99, il ricorso ad una sola
impresa, per interventi di importo inferiore a 20.000 EURO, anche fra ditte non
comprese nell'albo di cui al precedente art. 7 comma 2 ma che posseggano i
requisiti generali e speciali previsti dal DPR n. 34/2000. In tal caso il
responsabile del procedimento provvede ad individuare la ditta esecutrice
mediante trattativa privata diretta senza particolari formalità.

Articolo 9 Provvedimenti in caso di somma urgenza.

1. In circostanze di somma urgenza, il responsabile del procedimento o i soggetti
di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, possono disporre la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 EURO o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale in cui siano
indicati i motivi dell'urgenza e le cause che le hanno provocato e i lavori
necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio all'incolumità pubblica.

ono essere affidati in forma diretta ad una o più
sabile del procedimento in possesso della
R n. 34/2000.
nente con l'affidatario. In difetto di preventivo
do previsto dal comma 5 dell'art. 136 del DPR

4. Entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori il responsabile del procedimento o i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente regolamento, trasmettono alla Giunta Comunale sia il verbale di cui al precedente comma 1, sia una perizia giustificativa degli stessi, per la copertura della spesa e l'autorizzazione ai lavori.

Articolo 10 Convenzioni e cauzioni.

1. I contratti di cui al presente regolamento possono essere stipulati sia per scrittura privata che per atto pubblico.
2. Di norma vengono stipulati per scrittura privata i contratti che non eccedono l'importo di 2.582,28 EURO al netto degli oneri fiscali.
3. Tutte le imprese che sottoscrivono contratti ai sensi del presente regolamento sono tenuti a prestare apposita garanzia, in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o mediante polizza bancaria o assicurativa in misura pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione.
4. Il responsabile del procedimento può prescindere dal richiedere la cauzione per i contratti di valore pari o inferiore a 2.582,28 EURO e sempre che l'affidatario sia abituale esecutore di lavori del Comune da un minimo di due anni.

Articolo 11 Disciplina dei rapporti.

1. Salvo le deroghe previste dalla legge, nei contratti di cui presente presente regolamento, il pagamento in conto ha luogo in ragione dei lavori prestati.
2. Apposite clausole contrattuali o dei fogli patti e condizioni o dei capitoli speciali annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità di pagamento dei corrispettivi.
3. La controparte deve adempiere alle obbligazioni assunte nei termini stabiliti dal contratto.
4. La controparte ove non adempia alle obbligazioni assunte nei termini stabiliti è soggetta, impregiudicata ogni azione per l'eventuale maggior danno, alla revoca dell'appalto, all'incameramento della cauzione, ed al pagamento dei lavori non eseguiti dedotto l'importo cauzionale, che l'Amministrazione affiderà all'eventuale secondo classificato alle condizioni offerte in sede di gara. Nel caso alla gara abbia partecipato un solo offerente si procederà a nuovo esperimento di gara.
5. Tutti i lavori fatti a mezzo di appalto sono soggetti, quando non sia richiesto, il collaudo da specifica norma di legge, ad accertamento di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento.
6. Le fatture e le note dei lavori non possono essere ammesse a pagamento se non sono munite della certificazione prevista dal comma precedente.

Articolo 12 Disposizioni finali.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

esente regolamento si applicano le disposizioni
ssive modificazioni.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)